



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001515 del 9 giugno 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/738 e DDA/740, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 351/DDA/FP)

Con istanza DDA/738, acquisita in data 6 giugno 2016 (prot. n. DDA/0001410), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* <http://btso.pw>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Electronic Arts - Battlefield Hardline disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - The Sims 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Crysis 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Dragon Age Inquisition disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Pokemon White Version 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Pokemon Black Version 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Batman Arkham: Origins disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Mortal Kombat X disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 1.0 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 2.0 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Need for Speed Rivals disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Sim City 4 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - FIFA 16 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Mario Party 9 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Pokemon Heart Gold disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Pokemon Soul Silver disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Mad Max disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - The Witcher 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 2.0 disponibile alla pagina internet <omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- Disney Interactive - Disney Epic Mickey 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Dragon Age: Origins disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - The Sims 4 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - FIFA 15 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Mario Kart Wii disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Mario Power Tennis disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Dying Light: The Following disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Batman: Arkham Knight disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Mortal Kombat X disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Epic Mickey disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 3.0 disponibile alla pagina internet <omissis>

Con successiva istanza DDA/740, acquisita in pari data (prot. n. DDA/ 0001413), è stata segnalata FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, giusta delega delle società Sony Music Entertainment S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, la presenza, sul medesimo sito internet <http://btso.pw> di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Alessandra Amoroso | Amore puro, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Biagio Antonacci | Inaspettata, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Giorgia | Stonata, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Marco Mengoni | Pronto a correre, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Vasco Rossi | Stupido Hotel, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Vasco Rossi | Live Kom 011, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Vasco Rossi | Liberi liberi, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Zucchero | La sesion cubana, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Zucchero | Chocabeck, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Arisa | Sincerità, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Laura Pausini | Inedito, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Laura Pausini | Io canto, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Ligabue | Mondovisione, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Max Pezzali | Terraferma, disponibile alla pagina internet <omissis>
- Max Pezzali | Hanno ucciso l'uomo ragno 2012, disponibile alla pagina internet <omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche e sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Whoisguard Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Panama, per conto di un soggetto non identificabile, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica a77db3d2a73a4501a963d6c4e7bb85c4.protect@whoisguard.com, sul sito *internet* è disponibile l'indirizzo e-mail ibt.hello@gmail.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Fat Shark Ltd., con sede a Reading, Regno Unito, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@sharkservers.co.uk; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati nel Regno Unito.

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Considerata l'identità del sito oggetto delle due istanze, si ritiene che sussistano le condizioni per una trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento. La documentazione afferente l'istanza DDA/738 confluisce pertanto nella trattazione dell'istanza DDA/740.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze sono state presentate da associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/740", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, *lett. d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 22 giugno 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore